

Art. 1

Il Consiglio Direttivo (C.D.) esprime tra i suoi componenti un Consiglio di Presidenza (C.d.P.) (come previsto dall'art. 18 dello Statuto) di cui fanno parte:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- 3 membri consiglieri.

Art. 2

Il Consiglio di Presidenza:

- manda a compimento le delibere del C.D.;
- si riunisce, tutte le volte che il mandato lo esige, informalmente, come informale è la convocazione;
- può farsi assistere da altri consiglieri, soci, collaboratori esterni per la realizzazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Il C.D. si riunisce almeno 4 volte all'anno; può riconvocarsi, quando ne ravvisi la necessità, con maggiore frequenza.

Art. 4

Il C.D. decide sulla decadenza del consigliere che per tre volte consecutive non partecipa – senza giustificato motivo – alle riunioni.

Il provvedimento verrà notificato al consigliere stesso con lettera raccomandata; avverso al provvedimento è ammesso il ricorso ai Proviviri.

La giustificazione va presentata al Presidente, al Segretario o ad altro componente del C.D..

Art. 5

I consiglieri possono dare le dimissioni dal C.D. in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti (dall'Assemblea) per investimenti ed interventi straordinari.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il C.D. ha facoltà di discuterle e chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni dal C.D., subito dopo la ratificazione da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.



Regolamento interno

Associazione
Donatori di Sangue
"Cav. Pietro Trevisan"

Art. 6

Il C.D. attribuisce, nell'ambito della composizione del Consiglio e al di fuori di esso, incarichi per esigenze particolari sia a singoli soci sia a gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro saranno coordinati da un componente del Consiglio Direttivo (attività per le quali si raccomanda la formazione di gruppi di lavoro sono ad esempio: l'organizzazione di manifestazioni, di festeggiamenti, di gite, di attività promozionali, di redazione di pubblicazioni, ecc.).

Art. 7

Le convocazioni alle riunioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante avviso, scritto o verbale, contenente l'o.d.g., il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, almeno 5 giorni prima della data fissata.

Le assenze eventuali devono essere giustificate al Presidente, al Segretario, o ad altro componente del C.D..

Art. 8

In assenza del Presidente, presiede la seduta di Consiglio il Vice Presidente e, successivamente, nell'ordine, il Segretario, il Tesoriere o il Consigliere più anziano di età tra i presenti, che verbalizza.

Tuttavia, se non intervengono cause di forza maggiore, la riunione di Consiglio così formata, prende nota delle presenze, assenze ed eventuali giustificazioni pervenute ed aggiorna la seduta, rinviando alla nuova convocazione la discussione dell'ordine del giorno previsto, con gli altri argomenti che ritenesse opportuno aggiungere, entro un massimo di giorni 30 mediante nuovo avviso.

Art. 9

Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo di norma nella Sede Sociale: tuttavia la loro validità è indipendente dalla stessa, purché il luogo sia indicato nella convocazione.

Ogni argomento all'o.d.g. viene discusso separatamente; in mancanza di sufficienti elementi di giudizio la discussione può essere aggiornata a data da destinarsi, con passaggio all'argomento successivo all'o.d.g..

Alla discussione dei vari argomenti, partecipano ordinatamente e a turno tutti i consiglieri presenti.

Il Presidente (o l'eventuale relatore su argomenti all'o.d.g.) fa sì che a turno tutti i presenti aventi diritto possano partecipare alla discussione; dopo di che si passerà alla votazione (se necessaria).

Normalmente palese (per alzata di mano), verrà effettuata la votazione segreta solo nel caso di richiesta espressa da parte di un consigliere, o quando giustificati motivi di riservatezza o di ritegno lo consigliano.

Art. 10

Il C.D. si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti il C.D..

Alle riunioni del C.D. non è ammessa la partecipazione per delega.



Regolamento interno

Associazione
Donatori di Sangue
"Cav. Pietro Trevisan"

Art. 11

Le delibere del C.D. sono collegiali e vincolanti anche per gli assenti, per chi si sia astenuto o abbia espresso voto contrario.

Quando forti motivi di dissenso permangono – anche a delibera avvenuta – la dissociazione va espressa mediante rituali dimissioni e con motivazione scritta.

Art. 12

I Capi Zona (C.Z.) sono nominati dal C.D., indipendentemente tra i consiglieri od i soci del Gruppo.

Ogni Capo Zona può scegliersi uno o più coadiutori.

I C.Z. non consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono pareri non vincolanti.

Votano solo se consiglieri.

Il C.Z. tiene il registro dei donatori della zona affidatagli, verifica le convocazioni e le donazioni, tiene aggiornato l'elenco delle donazioni in funzione del conferimento di medaglie e diplomi, riferisce al C.D. le osservazioni e i suggerimenti dei donatori sul funzionamento dell'Emoteca, funge da tramite tra il C.D. e i donatori.

Art. 13

I Proviviri sono eletti dall'Assemblea in numero di 3 + 2 supplenti; durano in carica quanto il C.D. eletto.

Compongono le vertenze tra i soci e l'Associazione e sono rieleggibili, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Ad essi sono deferite le controversie relative ad interpretazione autentica delle norme dello Statuto e del Regolamento, le controversie relative a conflitti sorgenti dalle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 14

I Revisori dei Conti (R.d.C.) sono nominati direttamente dall'Assemblea in numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti riuniti in Collegio.

Durano in carica quanto il C.D. e sono rieleggibili, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo della gestione finanziaria dell'Associazione, riferendone i risultati per ogni esercizio amministrativo al C.D. e all'Assemblea.

In questa veste i R.d.C. possono presenziare alle riunioni del C.D..

Art. 15

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio, scadono contemporaneamente e le persone preposte sono rieleggibili secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Non sono cumulabili e le prestazioni dei singoli eletti sono completamente gratuite.



Regolamento interno

Associazione
Donatori di Sangue
"Cav. Pietro Trevisan"

Art. 16

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; in quanto tale può partecipare alle riunioni del C.D. ed esprimere pareri senza avere diritto al voto.

Su mandato del Presidente in carica rappresenta il Gruppo a manifestazioni, congressi, ecc..

La carica di Presidente Onorario è "a vita" e non è in contrasto con le cariche di Consigliere, Probiviro, Revisore dei Conti e le altre cariche sociali con diritto di voto.

Art. 17

L'Assemblea Generale (presieduta da un Presidente dell'Assemblea nominato sul luogo e momento dai partecipanti e che mantiene le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio) elegge con voto segreto le cariche sociali di consigliere, probiviro e revisore dei conti.

Sulle schede di votazione ogni elettore potrà esprimere le sue preferenze fino ad un numero massimo pari ai 2/3 dei componenti previsti per ciascun organo.

Il Presidente dell'Assemblea, assieme agli scrutatori ed al segretario dell'Assemblea, redige la lista dei votati per ogni singolo incarico e convoca gli eletti per la prima riunione del nuovo C.D. mediante avviso, esplicitante la richiesta di accettazione della carica.

Qualora il Presidente dell'Assemblea abbia ricevuto comunicazioni di rinuncia, convoca il 1', 2' , ecc. tra i non eletti che abbiano ottenuto voti.

Formato così il C.D., il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, si passa all'attribuzione delle cariche sociali con votazione segreta.

Si procede nell'ordine alla elezione del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Verrà anticipatamente accertato in modo palese l'esistenza di eventuali candidature ai singoli incarichi.

Dopo la nomina il Presidente eletto assume la Presidenza del C.D. e fissa la data della successiva riunione e l'ordine del giorno relativo.